

Roma, 26/08/2025

Prot. 0006707

Com. n. 89

**Oggetto: Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 8 agosto 2025 –
Riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti
– Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**

Premessa

L'articolo 6 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega per la Riforma fiscale) prevede una delega al Governo, al fine di introdurre una riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che reinvestono i redditi in investimenti qualificati, nuove assunzioni o forme di partecipazione dei dipendenti agli utili, entro due anni dalla produzione del reddito.

In attesa dell'attuazione definitiva, la legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 436-444) ha introdotto, in via transitoria, per il solo periodo d'imposta successivo al 2024, una riduzione di 4 punti percentuali dell'aliquota IRES, subordinata a requisiti specifici, quali patrimonializzazione, investimenti rilevanti, aumento dell'occupazione e mancato utilizzo di ammortizzatori sociali.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025, è stato pubblicato il decreto 8 agosto 2025, a firma del Vice Ministro Leo, avente ad oggetto le modalità per usufruire del beneficio e il coordinamento con le altre norme fiscali.

Ambito soggettivo (art. 3)

L'articolo in esame stabilisce che la riduzione dell'IRES spetti ai seguenti soggetti:

- a) i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, ossia le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee, di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee, di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- b) i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del TUIR, ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, ossia le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane.

Gli enti non commerciali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, rientrano nell'ambito di applicazione della riduzione dell'aliquota IRES, limitatamente al reddito d'impresa derivante dall'attività commerciale da essi eventualmente svolta (da determinare in base ai dati e alle informazioni risultanti dalla contabilità separata tenuta in base alle disposizioni di cui all'articolo 144 del TUIR).

Sono, invece, esclusi le società e gli enti che:

- a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
 - a. sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 - b. determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari;
- b) nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata.

Condizioni di accesso relative all'accantonamento dell'utile (art. 4)

L'articolo 4 del decreto prevede che la riduzione dell'aliquota IRES spetti solo al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

- a) una quota non inferiore all'80 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
- b) un ammontare non inferiore al 30 per cento dell'utile accantonato e, comunque, non inferiore al 24 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a determinati investimenti (di cui al successivo art. 5).

Si considera accantonato ad apposita riserva tutto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio. A tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti sui dividendi relativi al medesimo esercizio.

Per gli enti non commerciali, si fa riferimento all'utile accantonato relativo all'attività commerciale svolta.

Condizioni di accesso relative agli investimenti rilevanti (art. 5)

L'articolo in esame stabilisce che costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:

- a) i beni compresi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Come chiarito nella relazione illustrativa, si tratta dei beni materiali secondo il modello «Industria 4.0» (allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232) e beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Tali beni debbono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza, di cui al successivo art. 7, comma 1, lettera b) del decreto in esame;
- b) i beni di cui all'art. 38, commi 4, secondo periodo, e 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, se acquisiti nell'ambito dei progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici. Come specificato nella relazione illustrativa, si tratta, dunque, dei beni che, ai sensi delle predette disposizioni, sono assimilati agli *intangibles* (di cui all'allegato B della legge n. 232 del 2016), nonché dei beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, con le caratteristiche espressamente disciplinate nel citato comma 5 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024. Tali beni debbono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza, di cui al successivo art. 7, comma 1, lettera b) del decreto in esame e debbono permettere di conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene rispetto al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Gli investimenti rilevanti nei beni debbono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti rilevanti, inoltre, si considerano realizzati ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati, e il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d'imposta pari a dodici mesi se l'esercizio ha durata superiore.

L'ammontare minimo degli investimenti rilevanti dovrà essere determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

- a) 30 per cento dell'utile accantonato;
- b) 24 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
- c) 20.000 euro.

Per gli enti non commerciali, l'importo degli investimenti rilevanti, qualora si tratti di beni utilizzati anche per l'attività istituzionale, si determina in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e altri proventi derivanti dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Condizione di accesso relativa alla base occupazionale (art. 6)

L'articolo in esame stabilisce che la riduzione dell'aliquota IRES spetti a condizione che:

- a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
 - a. il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente. La verifica di tale condizione si effettua confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell'ultimo mese del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con quello medio dei trentasei mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa;
 - b. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale (ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216), in misura pari ad almeno l'1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'incremento occupazionale si determina sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, commi da 1 a 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 25 giugno 2024, avuto riguardo al numero dei lavoratori dipendenti alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e al numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente;

- b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria (di cui agli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148), nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria (corrisposta nei casi di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Cause di decadenza e recupero dell'agevolazione (art. 7)

L'articolo in esame prevede che i soggetti beneficiari decadano dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

- a) qualora la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. A tal fine, è previsto che:
- a. l'ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con l'utile accantonato, l'utile utilizzato a copertura perdite e le eventuali variazioni siano indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi;
 - b. si considerano prioritariamente utilizzate a copertura perdite, le riserve diverse da quelle costituite o incrementate con l'utile accantonato;
 - c. per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, localizzate nel territorio dello Stato italiano, la riduzione del fondo di dotazione, determinato ai sensi dell'art. 152, comma 2, del TUIR, è considerata distribuzione di utili se: dovuta all'attribuzione di somme alla casa madre; derivante dalla rideterminazione del fondo di dotazione, tenuto conto del grado di capitalizzazione della società nel suo complesso, in funzione delle attività esercitate dalla stessa, degli asset materiali e immateriali di cui dispone per le proprie funzioni e dei rischi da essa assunti;
- b) nel caso in cui i beni siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto

periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

A tal fine:

- a. con riferimento agli investimenti sostitutivi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 35, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di conseguenza, non si decade dal beneficio, ove l'impresa: sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché, in aggiunta, la riduzione dei consumi energetici nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, secondo periodo del presente decreto);
- b. i beni di cui all'art. 38, commi 4, secondo periodo, e 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, acquisiti nell'ambito dei progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici, localizzati al di fuori del territorio nazionale per la maggior parte di ciascun periodo d'imposta a partire da quello di acquisizione degli stessi beni, si intendono destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero; tale periodo va raggugliato negli esercizi di acquisizione e di estromissione del bene.

In caso di decadenza dal beneficio, il soggetto è tenuto a versare la differenza dell'imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa, con applicazione dell'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di decadenza di cui al presente articolo.

Consolidato fiscale (art. 8)

L'articolo prevede che per le società e per gli enti, i quali partecipano al consolidato nazionale, l'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES, determinato ai sensi del presente decreto da ciascun soggetto partecipante al consolidato, debba essere utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

Il reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti, dovrà essere determinato computando prioritariamente gli eventuali

redditi complessivi negativi in diminuzione dei redditi complessivi netti positivi per i quali non spetta la riduzione dell'aliquota IRES.

Se il reddito complessivo globale è, in tutto o in parte, da assoggettare all'aliquota IRES ridotta, la società o ente controllante ha la facoltà di computare in diminuzione, fino a concorrenza della quota di reddito su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES, le perdite fiscali relative ai periodi d'imposta precedenti.

Qualora si verificano, in capo a una o più società o enti appartenenti al consolidato nazionale, le cause di decadenza, la società controllante è tenuta a versare la differenza dell'imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di decadenza.

Trasparenza fiscale (art. 9)

L'articolo in esame prevede che, in caso di opzione per la trasparenza fiscale, di cui all'art. 115 del TUIR, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, deve essere attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Il reddito complessivo netto dei soci, qualora da assoggettare parzialmente all'aliquota IRES ridotta, dovrà essere determinato computando prioritariamente in diminuzione dal reddito complessivo per il quale non spetta la riduzione dell'aliquota IRES, le eventuali perdite fiscali relative ai periodi d'imposta precedenti.

Qualora si verificano, in capo alla partecipata, le cause di decadenza, i soci sono tenuti a versare la differenza dell'imposta dovuta, a seguito della rideterminazione della stessa, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di decadenza.

Coordinamento con la disciplina CFC e con quella degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati (art. 10)

L'articolo in esame stabilisce norme per coordinare le disposizioni degli articoli 47-bis (sui regimi fiscali privilegiati) e 167 (sulle imprese estere controllate) del TUIR, al fine di evitare distorsioni legate alla riduzione temporanea dell'aliquota IRES. In particolare, nel confronto tra l'aliquota di imposizione estera e quella italiana previsto dall'articolo 47-bis, non si deve considerare la riduzione dell'aliquota IRES. Inoltre, per il calcolo della tassazione effettiva di un soggetto controllato estero (virtual tax rate) nell'articolo 167, non deve essere applicata la riduzione dell'aliquota IRES. Infine, anche il reddito della

società estera imputato al soggetto controllante deve essere tassato con l'aliquota IRES ordinaria, non quella agevolata.

Operazioni di riorganizzazione aziendale (art. 11)

In base all'articolo in esame, per le operazioni di fusione e scissione, effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la società risultante dalla fusione o incorporante, nonché la beneficiaria della scissione, dalla data in cui l'operazione ha effetto, subentra negli obblighi e nei diritti relativi alla riduzione dell'aliquota IRES, nei limiti previsti per il dante causa e nei termini che sarebbero stati stabiliti in assenza dell'operazione.

Il soggetto avente causa, inoltre, può effettuare gli investimenti rilevanti che, per effetto delle fusioni o delle scissioni effettuate entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (31 ottobre 2026 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno civile), il dante causa non è riuscito a ultimare al fine del rispetto della condizione di cui al commentato comma 5 dell'articolo 5.

La disciplina in esame trova applicazione anche per le operazioni di conferimento di azienda e scissione mediante scorporo, con i necessari adattamenti in considerazione delle loro peculiari caratteristiche.

Come precisato nella relazione illustrativa, l'articolo in esame contiene anche (al comma 4) una regola di contrasto al "commercio" di soggetti che possiedono i requisiti per la fruizione della riduzione IRES, al fine di evitare la loro strumentale acquisizione, per mezzo di operazioni di riorganizzazione aziendale poste in essere nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. In particolare, si dispone un fattore di correzione dell'importo su cui spetta l'aliquota IRES ridotta, in presenza dei seguenti due indicatori:

- a) un'operazione di riorganizzazione aziendale realizzata tra due o più soggetti nel corso del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- b) almeno uno dei soggetti interessati a detta operazione non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

In tal caso, l'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES sarà pari al prodotto del reddito realizzato dal soggetto avente causa dell'operazione di riorganizzazione aziendale per il rapporto tra la somma dell'attivo di bilancio dei soggetti che fruiscono del beneficio

e la somma di tutti i valori contabili delle attività delle società o enti partecipanti al predetto progetto di riorganizzazione.

Ai fini delle cause di decadenza, l'articolo prevede che:

- a) le operazioni di riorganizzazione aziendale realizzate, entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, dal dante causa che ha fruito della riduzione dell'aliquota IRES, non determinano il verificarsi della causa di decadenza se la quota di utile accantonato, iscritta nell'apposito prospetto, dei soggetti coinvolti nell'operazione di riorganizzazione aziendale, sia ricostituita nel prospetto della dichiarazione dei redditi dell'avente causa, in proporzione al costo dei beni, assunto al lordo degli ammortamenti già dedotti, oggetto degli investimenti rilevanti, acquisiti quali elementi patrimoniali di quest'ultimo;
- b) le operazioni di riorganizzazione aziendale, realizzate entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento, da soggetti che hanno fruito della riduzione dell'aliquota IRES, non determinano il verificarsi della causa di decadenza se i beni oggetto degli investimenti rilevanti non siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dalla società avente causa, entro il residuo periodo di sorveglianza.

Cumulo con le altre agevolazioni (art. 12)

L'articolo in esame disciplina gli effetti del cumulo tra la riduzione dell'aliquota IRES e altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, quali, ad esempio, i crediti d'imposta collegati ai piani cc.dd. di "Transizione 4.0 e 5.0".

In particolare, è stabilito che il beneficio della riduzione dell'aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti.

Altre disposizioni (art. 13)

L'articolo in esame stabilisce che:

- a) l'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES deve essere ragguagliato ad anno se la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi;
- b) in deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all'articolo 84 del TUIR, i soggetti destinatari della norma agevolativa possono computare le perdite fiscali, relative ai periodi d'imposta precedenti, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all'aliquota IRES ridotta.

- c) la rideterminazione dell'utile e, conseguentemente del reddito relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in sede di attività di controllo, non determina effetti sull'utile accantonato e sulle soglie degli investimenti rilevanti. La riduzione dell'aliquota IRES non spetta sul maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, in sede di dichiarazioni integrative ovvero in sede di attività di controllo;
- d) per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Responsabile
Dott. Vincenzo De Luca